



TRIBUNALE DI PESARO

Sez. Fallimentare

**Al Presidente del Tribunale;
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
Al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili;**

Oggetto: indicazioni operative e chiarimenti in ordine agli adempimenti nelle procedure concorsuali sino al 15 aprile 2020

Urgenze:

Attesa la ridotta funzionalità della Cancelleria Fallimentare in questo periodo, si invitano i Curatori a segnalare alla stessa – telefonicamente o via email - l'urgenza delle istanze telematicamente depositate per le quali vi è necessità di rapida evasione, con preghiera di limitare la richiesta soltanto a quelle effettivamente indifferibili;

Colloqui con curatori ed ausiliari:

Sono sospesi, sino a nuove disposizioni, tutti i colloqui con curatori, professionisti delegati, ausiliari, commissari, liquidatori, ecc.

Nei casi di assoluta necessità, da segnalare tempestivamente, detti colloqui saranno tenuti secondo modalità da concordare direttamente con il g.d.

Udienze Prefallimentari

L'art. 83 del d.lg. n. 18/20 prevede che *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"*.

Trattasi di rinvio operato direttamente per legge, motivo per il quale - anche senza previo formale rinvio da parte del giudice (che evidentemente verrà comunicato al fine di informare gli interessati della nuova data dell'incombente ma da cui non dipende la celebrazione dell'udienza, rinviata – come detto – d'imperio dal legislatore) – le suddette

udienze, non rientrando tra quelle per cui è espressamente prevista la deroga, non si terranno.

Atteso che fanno eccezione alla regola del rinvio *“tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”*, potranno essere celebrate soltanto le udienze per cui sia stata dichiarata l’urgenza previa tempestiva richiesta formale della parte in cui sia chiaramente specificato il motivo di tale indifferibilità.

Per le udienze dichiarate urgenti, in caso di costituzione della parte debitrice è possibile altresì – previo espresso consenso dei difensori da trasmettere anche via email prima dell’incombente – che esse siano tenute senza la fisica presenza degli stessi, i quali potranno depositare difese scritte comunicando tuttavia che non intendono comparire. Nel caso di mancata costituzione della parte debitrice, l’udienza sarà regolarmente tenuta a meno che questa non dichiari via email di rimettersi o di rinunciare a presenziare.

In assenza della dichiarazione d’urgenza, quindi, tutte le udienze prefallimentari verranno differite a data successiva al 15 aprile.

I provvedimenti di rinvio saranno comunicati – compatibilmente con la funzionalità della Cancelleria – telematicamente.

Esame dello stato passivo ed approvazione rendiconto

Le udienze fissate per l’esame dello stato passivo (relativamente alle domande tempestive e tardive) nonché per l’approvazione del rendiconto ex art. 116 L.F. sono rinviate a data successiva al 15 aprile.

Verrà comunicata la data dei rinvii.

Vendite Fallimentari

Sono sospese tutte le vendite – indipendentemente dalla modalità prescelta – sino al 15 aprile 2020.

Il Curatore, pertanto, dovrà provvedere a comunicare l’avviso di sospensione agli organi pubblicitari ove era stata ospitata la pubblicità dell’esperimento di vendita.

La riattivazione della procedura di vendita dovrà avvenire previa richiesta da rivolgere al g.d., salvo diversa disposizione.

Inventario e stima

Le attività di inventariazione sono sospese sino al 15.04.2020, salvo il caso in cui si renda assolutamente necessario in quanto prodromico alla vendita ex art. 104 ter co. 7 L.F.; le attività di stima, parimenti, sono sospese salvo lo svolgimento di incombeni compatibili con modalità di lavoro telematiche;

Custodia

L'attività di custodia, gestione ed amministrazione non è sospesa tout court sicché il Curatore è tenuto a proseguire in tutta l'attività compatibile con gestione da remoto. Dovranno essere segnalate le problematiche urgenti per le quali si renda assolutamente necessario un provvedimento giudiziale di autorizzazione alla messa in sicurezza dei cespiti, la cui materiale esecuzione sarà poi assicurata dal Curatore nel rispetto delle prescrizioni igienico/sanitarie imposte dalle competenti Autorità;

Decreti e atti pubblici di trasferimento

L'emissione dei decreti ed il compimento di atti pubblici di trasferimento degli immobili sono sospesi sino al 15.04.2020, salvo ragioni di motivata indifferibilità;

Ordini liberazione e rilascio immobili

Sono sospesi sino al 15.04.2020;

Si ricorda, infine, che l'art. 83 d.lg. n. 18/20 prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sia sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e siano da intendere sospesi *"in genere, tutti i termini procedurali"*.

Pesaro, il 19.03.2020



Il Giudice Delegato
IL GIUDICE
Dott. Lorenzo Pini